



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LE DETRAZIONI EDILIZIE PER RISPARMIO ENERGETICO NON
SPETTANO IN CASO DI RITARDO NELLA COMUNICAZIONE
ALL'ENEA**

- Sentenza del 10/02/2025, n. 16/425 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Locatelli
- Rel. Appignani

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
(RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -

Beneficio fiscale per spese di riqualificazione energetica - Detrazioni edilizie -
Comunicazione Enea - Ritardo - Perdita del diritto.

sima

In tema di agevolazioni fiscali, la mancata comunicazione all'ENEA, entro novanta giorni dalla fine dei lavori, comporta la perdita del diritto alla detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente affermato che tale adempimento è finalizzato ad evitare possibili frodi, realizzando un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata, la tutela dell'ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato).

Rif. Normativi

- L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 commi 344-349

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

- d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16 *bis*
- D.M. Economia e Finanze 19 febbraio 2007, art. 4

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 34151 del 21/11/2022
- Cass. civ., Sez. 5, n. 15178 del 30/05/2024

Difformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 7657 del 21/03/2024
- Cass. civ., Sez. 5, n. 12422 del 10/05/2025

Anno pubb.

- Cass. civ., Sez. 5, n. 12426 del 10/05/2025
- 2025